

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 marzo 2011 —
Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-508/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409/CEE — Derghe al regime di protezione degli uccelli selvatici)

(2011/C 130/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e G. Fiengo, agenti, nonché S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Derghe — Regione Sardegna

Dispositivo

1) Poiché la Regione Sardegna ha adottato e applica una normativa relativa all'autorizzazione delle derghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le derivano dall'art. 9 di detta direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 marzo 2011 —
Commissione europea/Regno del Belgio**

(Causa C-134/10) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Art. 31 — Criteri per la concessione dello status di beneficiario dell'obbligo di trasmissione — Obiettivi di interesse generale che consentono la concessione di tale status — Incidenza del numero di utenti finali delle reti di comunicazione sulla concessione di detto status — Principio di proporzionalità)

(2011/C 130/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e C. Vrignon, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e T. Marten, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta dell'art. 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Criteri per la concessione del regime di trasmissione radiofonica e televisiva, detto di «must carry» — Obiettivi di interesse generale che consentono la concessione di tale regime — Incidenza del numero di utenti finali delle reti di comunicazione sulla concessione di detto regime — Principio di proporzionalità

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio, non avendo trasposto correttamente l'art. 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di tale direttiva e dell'art. 56 TFUE.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 marzo 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Direktsia
«Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna/Auto
Nikolovi OOD**

(Causa C-203/10) ⁽¹⁾

(Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Pezzi di seconda mano per autoveicoli — Importazione nell'Unione da parte di un soggetto passivo-rivenditore — Regime del margine o regime normale dell'IVA — Sorgere del diritto a detrazione — Effetto diretto)

(2011/C 130/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna

Convenuta: Auto Nikolovi OOD